

49346
8448
E

STATUTO COMITATO REGIONALE ANPAS TOSCANA

1. Denominazione

E' costituito il Comitato Regionale ANPAS Toscana sotto la denominazione ANPAS Comitato Regionale Toscano ODV e in forma breve ANPAS Pubbliche Assistenze Toscane ODV oppure ANPAS Toscana ODV.

Di esso fanno parte tutte le associate ANPAS presenti sul territorio regionale della Toscana.

2. Natura giuridica del Comitato Regionale ANPAS

ANPAS Toscana articolazione di livello regionale, dotata di propria autonomia giuridica, dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Associazioni delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane, a loro volta dotate di autonomia giuridica, organizzativa e amministrativo - contabile.

È scopo e missione istituzionale di ANPAS Toscana la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

ANPAS Toscana partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

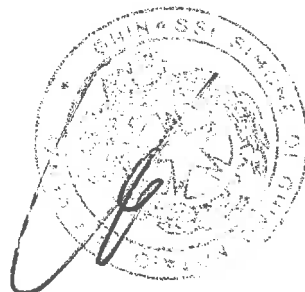
ANPAS Toscana fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ANPAS Toscana è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di ANPAS Nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente. ANPAS Toscana si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti alle proprie associate in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione. ANPAS Toscana partecipa ad organismi, strutture, enti o società in relazione a necessità e opportunità definite dagli organi regionali.

3. Sede

La sede legale dell'ANPAS Toscana è a Firenze.

Con delibera del Consiglio potrà essere variata la sede, purché la stessa sia in Toscana, e potranno essere istituite sedi secondarie sempre nel territorio regionale di competenza.



4. Simbolo

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS Pubbliche Assistenze Toscane oppure ANPAS Toscana.

ANPAS Toscana vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'ANPAS.

5. Finalità ed attività

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale di ANPAS, ANPAS Toscana si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione, in particolare:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza e, più in generale, degli interventi e prestazioni sanitarie, anche rivolte al settore animale domestico e selvatico;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari, assistenziali e mutualistici;
- e) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile e antincendio boschivo;
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del dono del sangue, degli organi, del midollo osseo e attività correlate;
- g) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e della cultura della convivenza civile, delle pari

opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, linguistiche, di genere, della tutela delle diversità, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di violenza di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

l) promozione della partecipazione dei giovani, e per tale fine realizza anche percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole incentivando lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

m) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi e attività nei settori della cooperazione e della solidarietà internazionale, previo accordo con ANPAS nazionale secondo quanto previsto dall'art. 5 statuto nazionale;

n) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione nel settore del servizio civile universale, nazionale e regionale e di impiego nei progetti in Italia e all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea.

Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale ANPAS, ANPAS Toscana può prendere parte alle attività di:

a) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto nazionale;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate;

c) progettazione europea, nazionale e regionale in funzione e per lo sviluppo di tutti i settori in cui opera e interviene l'ente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, ANPAS Toscana può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Direzione, quale organo associativo, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione.

Può inoltre costituire o partecipare a enti, organismi e società e anche promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti privati.

ANPAS Toscana agisce senza scopo di lucro e per essa è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, capitale, fondi o riserve comunque denominate.

6. Associate

Possono essere associate all'ANPAS Toscana le organizzazioni di volontariato aventi sede in Toscana e che esercitano la



loro attività sia in Italia sia all'Estero, che si ispirano e operano in conformità ai principi di cui all'art. 1 dello statuto nazionale di ANPAS, che fondano la loro attività sui principi e gli scopi del presente statuto, e del codice etico di ANPAS.

Possono essere associate all'ANPAS Toscana anche le organizzazioni di volontariato aderenti a enti interassociativi che non siano reti associative nazionali, a condizione che ne venga riconosciuta l'autonomia giuridica rispetto all'organizzazione di appartenenza, e comunque sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale nazionale, e valutata ogni circostanza.

7. Affiliate

Sono affiliate ad ANPAS gli enti del terzo settore con sede nel territorio di riferimento, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche che, non avendo i requisiti per aderire ad ANPAS, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola (e senza diritto di voto), alle assemblee di ANPAS Toscana.

Il Regolamento generale di ANPAS nazionale ed il Regolamento regionale, se redatto, disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

8. Partecipazione al movimento

ANPAS Toscana riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme degli associati, volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.

I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

9. Requisiti delle associate

L'associata dell'ANPAS Toscana deve:

- a) costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- b) orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- c) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'art. 4 dello statuto nazionale ANPAS e all'art. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati;
- d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione;
- e) impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e

la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

f) stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;

g) utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;

h) adottare il codice etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale.

10. Diritti delle Associate

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

a) di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;

b) essere informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;

c) fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;

d) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento di ANPAS Toscana, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà 3 (tre) mesi per evaderla.

11. Doveri delle Associate

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

a) rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;

b) diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;

c) indicare ed utilizzare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;

d) versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura, nei tempi e con le modalità prescritti;

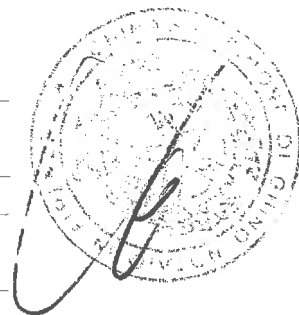
e) consegnare agli associati sostenitori e agli associati volontari la tessera prevista dall'art. 8 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale, anche tramite il Comitato Regionale, l'importo entro i termini stabiliti;

f) adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da Anpas;

g) sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, e dall'ANPAS Toscana, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova normativa vigente.

12. Acquisizione e perdita della qualità di associata.

La qualità di associata ad ANPAS si acquista di diritto in



seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

L'adesione delle singole associazioni a soggetti di qualsiasi natura, comunque composti e partecipati, è sottoposta alla preventiva verifica dei loro obiettivi e scopi da parte di ANPAS Toscana.

La qualità di associata si perde:

a) Recesso: la dichiarazione di recesso deve essere inviata al presidente nazionale e per conoscenza al presidente del comitato regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.

b) Morosità: il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

c) Esclusione: nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle delibere degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con il principio di corretta amministrazione, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, con i propri statuti e/o regolamenti interni, e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi, avente ad oggetto il rispetto dei principi contabili e di governance, prevedendo altresì l'invio di un tutor con obbligo delle destinatarie di riferire ad ANPAS Toscana e coordinarsi con detta figura.

Trascorso inutilmente il suddetto termine ANPAS Toscana trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione della associata.

La delibera di esclusione adottata dal Consiglio nazionale comporta l'esclusione di diritto dell'associata anche dall'ANPAS Toscana.

d) Cessata attività o scioglimento: accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente di ANPAS Toscana propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio Nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

13. Patrimonio

L'ANPAS Toscana ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la di-

stribuzione degli utili in qualunque forma.

Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
 - b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
 - c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.
- In ipotesi di estinzione o scioglimento di ANPAS Toscana, il patrimonio residuo è affidato, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) con mandato di destinarlo ad iniziative attinenti le finalità del presente statuto, da organizzare sul territorio ove ha sede ANPAS Toscana. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

14. Entrate

Le entrate di ANPAS Toscana sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea di ANPAS Toscana;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla vendita di beni e fornitura di servizi;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti e affiliate nei termini deliberati dal Consiglio in accordo con le associazioni interessate;
- h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- k) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15. Esercizio finanziario e documenti contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario la Direzione elabora il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e dunque anche il bilancio sociale.

La Direzione elabora altresì il bilancio preventivo.

La Direzione elabora ogni altro documento previsto dalla nor-



mativa vigente in relazione alla tipologia e dimensione dell'ente.

Tutti i documenti di cui ai commi che precedono vengono presentati dalla Direzione al Consiglio, il quale predispone la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà cura di comunicare all'Organo di Controllo i predetti documenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data nella quale è convocata l'Assemblea che deve discuterli, provvedendo poi a depositarli presso la sede associativa, a disposizione delle associate, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

16. Organi del Comitato Regionale

Sono organi dell'ANPAS Toscana:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) la Direzione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) le Zone.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile e iscritti ai relativi Albi professionali.

È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata.

17. Assemblea

L'Assemblea è composta da due delegati per ogni associata; ogni delegato può rappresentare una sola associazione aderente.

Le associate che abbiano un numero di associati uguale o superiore a 3.000 (tremila) esprimono 3 (tre) delegati e un delegato in più ogni ulteriori 2.000 (duemila) associati, fino ad un massimo di 10 (dieci).

Non possono nominare delegati le Associate che siano state sospese ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art. 8 dello statuto per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio nei casi previsti dallo statuto e ogni qual volta lo ritenga opportuno o lo ri-

chieda la Direzione e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un terzo delle associazioni aderenti all'ANPAS Toscana.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante posta elettronica certificata e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria e 10 (dieci) giorni prima per la straordinaria, e deve contenere:

- a) luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione;
- b) gli argomenti all'ordine del giorno.

18. Assemblea ordinaria

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (corredato della nota integrativa, della relazione di missione, dei rendiconti delle raccolte fondi e di ogni altro documento obbligatorio per legge), preventivo e sociale è convocata entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dalla Direzione, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche dopo la fine del mese di maggio, ma dovrà comunque tenersi in una data che consenta il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso nazionale.

L'Assemblea:

- a) elegge e revoca il Consiglio; l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri dell'ANPAS Toscana;
- b) per la partecipazione del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
- c) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 (duemilacinquecento) soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 (diecimila) soci;
- d) nell'anno di svolgimento del Congresso approva il Regolamento elettorale;
- e) approva i bilanci, consuntivo e preventivo del Comitato Regionale nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- f) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- g) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;
- h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione



quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

19. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quarto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello statuto del Comitato Regionale;
- b) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) la trasformazione, fusione o scissione del Comitato Regionale;
- d) ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo;
- e) ovvero ancora su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione;
- f) delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, in tale ipotesi con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

20. Consiglio

Il Consiglio è composto da 27 (ventisette) a 31 (trentuno) componenti. La variazione del numero dei membri del Consiglio è deliberata dall'Assemblea ordinaria tenutasi nell'anno della Assemblea Congressuale.

Ciascun organismo provinciale e/o di zona è rappresentato in consiglio da un consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 30 dello statuto nazionale.

Al fine di garantire in Consiglio una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti associate.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio i Coordinatori di Zona ed i consiglieri nazionali eletti tra i candidati dall'ANPAS Toscana, con diritto di parola.

Su proposta del Consiglio, l'Assemblea ordinaria che, nello stesso anno, precede l'Assemblea Congressuale, approva un proprio Regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Il Consiglio dura in carica per 4 (quattro) anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente alla riunione la metà più uno dei suoi componenti.

La riunione è convocata mediante posta elettronica certifica-

ta e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche 48 (quarantotto) ore prima del giorno stabilito per la riunione.

All'ordine del giorno del Consiglio possono essere aggiunti altri argomenti, oltre a quelli già previsti, purché presentati da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Direzione, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

21. Consiglio: compiti e funzioni

Il Consiglio:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;
- c) su proposta del Presidente, costituisce le commissioni e i gruppi di lavoro dedicati a specifiche materie in tutti i settori di intervento, cui partecipano consiglieri, referenti delle Zone, rappresentanti delle associazioni o altri soggetti di comprovata competenza;
- d) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- e) predispone un modello di regolamento per le Zone;
- f) approva il regolamento generale e propone all'assemblea ordinaria il regolamento elettorale nell'anno del rinnovo degli organi statutari;
- g) promuove e ratifica la costituzione di nuove Zone, o la loro soppressione o modifica;
- h) assume il ruolo di referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- i) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive e previa acquisizione del parere consultivo della Zona di riferimento;
- j) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento come previsto dall'art. 12 che precede;
- k) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, la versione finale del bilancio consuntivo annuale completo delle relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, del bilancio preventivo e di quello sociale, tutti elaborati dalla Direzione, avendo cura di trasmettere detti documenti all'Organo di Controllo, per poi presentarli all'assemblea per l'approvazione;
- l) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali;
- m) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere



sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all'art. 17, lettera g), dello Statuto nazionale;

n) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie dell'ANPAS Toscana;

o) delibera la costituzione di altri soggetti giuridici, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi del Comitato Regionale;

p) delibera con le modalità di legge l'accettazione di eredità, legati e liberalità in genere.

Il Consiglio può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad altri volontari delle associazioni aderenti, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ANPAS Toscana.

22. Presidente

Il Presidente ha la direzione del Comitato Regionale che esercita con la collaborazione della Direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) è il legale rappresentante del Comitato Regionale;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

c) presiede e coordina la Direzione e il Consiglio;

d) propone l'ordine del giorno dell'Assemblea e convoca il Consiglio;

e) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;

f) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;

g) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

23. Direzione

La Direzione è composta da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti fra cui il Presidente e il Vice-Presidente; ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, possono essere eletti componenti esterni al Consiglio in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della Direzione.

Dura in carica per 4 (quattro) anni salvo decadenza del Presidente, del Consiglio o revoca.

La Direzione è incaricata di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza del Consiglio; in particolare collabora con il Presidente nella sua attività e:

a) attua le delibere del Consiglio;

- b) cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fis-sazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanzia-mento;
- c) amministra le risorse economiche del Comitato Regionale e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) stabilisce i budget nella disponibilità delle commissio-ni e dei gruppi di lavoro costituiti, nonché delle Zone;
- e) costituisce un fondo per la formazione delle nuove Zone e il riequilibrio di quelle esistenti, a favore delle aree più disagiate;
- f) delibera in ordine sia all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rap-porto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- g) delibera la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- h) approva il testo dei contratti, delle convenzioni e de-gli accordi per il conseguimento delle finalità associative;
- i) delibera su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

24. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo provvede alla sorveglianza ed al con-trollo periodico delle operazioni amministrative e della cor-rettezza del bilancio.

E' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti scel-ti anche fra non soci di un'associata.

Dura in carica 4 (quattro) anni e nella sua prima riunione e-legge il presidente.

L'Organo di Controllo è composto ed opera come disposto dal-l'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni. Ove l'Organo di Controllo sia nominato an-corché l'ente non abbia superato i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017, al suo operato si applicherà comunque la disciplina del suddetto articolo.

All'Organo di Controllo sarà attribuita la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

25. Collegio dei Probiviri

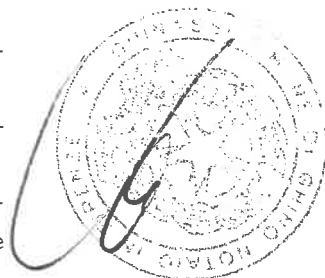
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni, e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle asso-ciate e dagli organi del Comitato Regionale;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio.

26. Struttura tecnica

Pubbliche Assistenze Toscane dispone di una struttura tecnica



articolata secondo quanto previsto dal Regolamento e che dà attuazione alle decisioni del Consiglio, della Direzione e del Presidente.

27. Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza all'Organo di Controllo.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo.

Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento, anche all'interno dell'associazione di appartenenza, risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

28. Zone

ANPAS Toscana è articolato in Zone le cui cariche hanno mandato di pari durata degli altri organi disciplinati dal presente statuto.

Le Zone rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nelle attività del loro territorio anche nei confronti delle Istituzioni locali ed hanno un loro budget di riferimento.

Le Zone operano nel quadro delle linee di indirizzo generale, stabilite dal Consiglio e nell'ambito dei piani operativi predisposti dalla Direzione, sentiti i coordinatori di Zona, in tutti i settori di intervento.

Le Zone possono proporre programmi aggiuntivi alla Direzione.

Le Zone sono coordinate da un Coordinatore e da un Esecutivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti.

Il Coordinatore e l'Esecutivo di Zona sono eletti dalla Assemblea della Zona secondo quanto previsto dal Regolamento delle Zone.

Le Zone, relativamente al proprio territorio, presentano candidature per il Consiglio all'Assemblea.

I responsabili di Zona partecipano di diritto al Consiglio e possono venire convocati dalla Direzione in relazione all'ordine del giorno.

Le Zone forniscono parere consultivo al Comitato Regionale in merito alla richiesta di ammissione di organizzazioni di volontariato afferenti al proprio territorio di riferimento.

29. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale e al Regolamento generale dell'ANPAS e alle leggi e norme vigenti.

F.to Livio Benelli

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
previste, redatta su12..... fogli e si rilascia
..... IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE...
Firenze, li2.2. MAG. 2019

Simone Ghinassi Notaio



